

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: *dolo specifico* (ma, come per la figura precedente e tutti i delitti d'istigazione, l'opinione è controversa).

Tentativo: *configurabilità controversa* (con tendenza ad ammetterlo nei soli casi di uso della stampa o di altri mezzi di propaganda).

Declaratoria di non punibilità per tenutità del fatto: *possibile*.

Rapporti con altre figure: *la figura si atteggia come speciale rispetto a quella regolata dall'articolo precedente.*

415. Istigazione a disobbedire alle leggi. Chiunque pubblicamente [266 comma 4] istiga alla disobbedienza delle leggi [266 comma 2] di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni^{1,2}.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non specifica che l'istigazione all'odio fra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

² Per la particolare ipotesi di istigazione di contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione v. art. 1, D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1559, in tema di reati in materia fiscale.

NOTE:

Elementi essenziali: *A differenza dell'art. 414, questo punisce la semplice istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico; tra queste rientra non solo il dettato del T.U.L.P.S. (e suo Regolamento), bensì pure ogni disposizione che miri a tutelare l'ordine e la pace sociale: peraltro, non vi è unanimità di veduta circa le leggi che fanno parte di questo lato gruppo. Nelle classi sociali cui la norma si riferisce sono incluse non soltanto quelle di definizione "marxiana" (borghesia, proletariato, ecc.), sì bene pure categorie sociali di altro tipo (per es., agrari e contadini).*

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale democratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.), **Termini custodiali** (303 c.p.p.); brevi.

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *vincolata oppure libera, secondo che la pubblicità sia considerata modalità di estrinsecazione della condotta, oppure condizione di punibilità.*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione.*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: 6 anni.

Elemento psicologico: *dolo specifico* (opinione controversa).

Tentativo: *configurabilità controversa* (con tendenza ad ammetterlo nei soli casi di uso della stampa o di altri mezzi di propaganda).

Declaratoria di non punibilità per tenutità del fatto: *possibile.*

Messa alla prova: *possibile* (art. 550 c.p.p. e 168-bis).

Rapporti con altre figure: *le varie condotte descritte costituiscono un solo reato; gli artt. 266 e 213 c.p.m.p. sono norme speciali, come lo è pure l'art. 1 d.l.c.p.s. n. 1559/47 (istigazione a non pagare imposte); cfr. anche i due articoli precedenti e l'art. 302.*

416. Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni [416-bis; c.p.p. 380 comma 2 lett. m)].

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32-quater].

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'arti-

colo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91 [rectius: art. 601-bis c.p.], si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma^{1,2}.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinties, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinties, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma^{3,4}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e così modificato prima dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94, poi dall'art. 2, L. 11 dicembre 2016, n. 236. Il testo previgente la modifica del 2009 disponeva: *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

² V. art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrophe, nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

³ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

⁴ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di

prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Elementi essenziali: È delitto plurisoggettivo che ammette il concorso esterno. Si è affermato, ma non in maniera pacifica, che, se l'accordo criminoso ha puntualmente e in modo specifico programmato i delitti scopo, esulerebbe il reato, e la materia sarebbe retta solo dall'art. 110; altro orientamento, però, obietta che anche in tal caso ricorre il reato, qualora il programma si estenda per un lasso che renda plausibile l'intervento di accadimenti non prevedibili. Circa la responsabilità per i reati scopo, essa è ravvisabile a carico dell'associato, ogni qualvolta il soggetto, quand'anche estraneo alle rispettive condotte descritte dalle correlative norme incriminatrici, abbia consapevolmente apportato un contributo causale. Per questo reato, se il responsabile è sottoposto a misura di prevenzione, è possibile l'arresto fuori della flagranza e la pena è aumentata in forza dell'art. 71 D.Lgs. n. 159/11: la circostanza è a effetto speciale, e dunque può incidere sulle note.

Arresto: sempre obbligatorio (380, comma 2, lett. m. c.p.p., la cui statuizione va estesa alle aggravanti), se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti indicati dalla lettera m), anche con riguardo alle figure menzionate dalla lettera d) dell'art. 380, tranne che nell'ipotesi di cui al comma 2 (e commi 5 e 7 in partibus quibus), in cui è facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); ferme le ipotesi in cui è obbligatorio (predetta lettera m dell'art. 380 c.p.p.), è facoltativo in tutti i rimanenti casi.

Fermo di indiziato di delitto: consentito in tutte le ipotesi (384 c.p.p.), ad eccezione del secondo comma (e commi 5 e 7 in partibus quibus); cfr. tuttavia gli artt. 4 e 77 D.Lgs. n. 159/11, che ammettono il fermo anche nei casi di cui al comma 2, qualora l'associazione si prefigga le finalità evocate dalla lettera i-bis dell'art. 4 citato, oppure dal comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p. (richiamato dall'art. 4 cit.), ma è pur sempre richiesto il pericolo di fuga.

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite (nei casi di arresto obbligatorio o richiamati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., sono ammesse anche fuori della condizio-

ne richiesta dall'art. 266, secondo periodo del comma 2, c.p.p., quanto al captatore informatico: con l'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 216/17), tranne che nei casi di cui al comma 2 (e solo comma 5 in parte qua); peraltro, in merito a quest'ultima ipotesi, la questione non è pacifica, atteso che, se il delitto rientra tra quelli di criminalità organizzata (cfr. Sez. un.), le intercettazioni (per giunta, con semplificazione delle condizioni) sono ammesse dall'art. 13 D.L. n. 152/91.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis, lett. c, c.p.p.); nei casi di cui al comma 6 è competente la Corte di assise (5, lett. d-bis, c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).
Termini custodiali (303 c.p.p.): medi; quelli di cui al comma 2 (nonché al comma 5 in parte qua) e seconda parte del comma 7 sono brevi; quelli iniziali sono sempre lunghi quando la figura prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (407, lett. a, n. 7, c.p.p.); i (solì) termini successivi all'emissione del decreto che dispone il giudizio sono prolungati nei soli casi in cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (407, lett. a, n. 7, c.p.p.).

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: azione.

Natura: permanente (la permanenza cessa nei confronti di chi faccia poi mancare il proprio contributo causale).

Prescrizione: 7 anni per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 (e comma 5 in parte qua); 6 anni per l'ipotesi di cui al comma 2 (e comma 5 in parte qua); 15 anni per l'ipotesi di cui al comma 4 (e comma 5 in parte qua); 30 anni per l'ipotesi di cui al sesto comma, prima parte (157, comma 6, in relazione con l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.); 18 anni per l'ipotesi di cui al sesto comma, seconda parte (157, comma 6, in relazione con l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.); 16 anni per l'ipotesi di cui all'ultimo comma, prima parte (157, comma 6, in relazione con l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.); 12 anni per l'ipotesi di cui all'ultimo comma, seconda parte (157, comma 6, in relazione con l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.). Inoltre, anche i termini degli altri commi della norma in esame (e non solo quelli di cui ai commi 6 e 7) sono raddoppiati, qualora il sodalizio si prefigga la commissione dei rispettivi delitti evocati dal com-

ma 3-bis dell'art. 51 c.p.p. (richiamato dall'art. 157). Con riguardo alle ipotesi assunte all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., il comma 2 dell'art. 161 esclude limiti all'aumento dei termini di prescrizione (in forza di interruzioni della stessa).

Elemento psicologico: dolo specifico.

Pena accessoria: incapacità di contrattare con la P.A. (32-quater).

Tentativo: non configurabile nelle ipotesi di associazione e partecipazione; configurabilità controversa nelle ipotesi di promozione, organizzazione e costituzione.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile nei casi descritti dal comma 2.

Rapporti con altre figure: sono norme speciali gli artt. 305, 306, nonché l'art. 74 D.P.R. n. 309/90; si tenga presente anche l'art. 291-quater D.P.R. n. 43/73 (associazioni in materia di contrabbando); concorre con il riciclaggio, il favoreggiamiento, con l'art. 313-bis, con l'estorsione, l'esercizio abusivo di tenuta di giochi e scommesse, sfruttamento della prostituzione, corruzione, nonché con il n. 7 dell'art. 3 L. n. 75/58; il reato non è escluso dal fatto che l'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 stabilisce la non punibilità di determinati soggetti e a determinate condizioni.

* Il 2° e il 3° comma sono ipotesi autonome; vi è contrasto circa la figura di cui al 6° comma (con tendenza a considerarla aggravante); quest'ultima precisazione vale anche per le figure di cui all'ultimo comma.

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere¹. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni [305 comma 2, 306 comma 2, 416 comma 2, 416-ter, c.p.p. 275 commi 3, 5, 299 comma 2, 372 comma 1-bis]².

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni³.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire

in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali⁴.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma⁵.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego⁶.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso^{7 8 9 10 11}.

⁴ Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, a decorrere dal 26 luglio 2008.

⁵ Comma, da ultimo, così modificato, prima dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L.

24 luglio 2008, n. 125, a decorrere dal 26 luglio 2008, poi dall'art. 5, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

Il testo previgente la modifica del 2008 era il seguente: *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

³ Comma, da ultimo, così modificato, prima dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, a decorrere dal 26 luglio 2008, poi dall'art. 5, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

Il testo previgente la modifica del 2008 era il seguente: *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.*

⁴ Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356.

⁵ Comma, da ultimo, così modificato, prima dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, a decorrere dal 26 luglio 2008, poi dall'art. 5, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Il testo previgente la modifica del 2008 era il seguente: *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

⁶ Comma così modificato dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.

⁷ Comma, prima modificato dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, poi dall'art. 6, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in L. 31 marzo 2010, n. 50. Il testo previgente alla modifica del 2010 era il seguente: *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.* Il testo previgente alla modifica del 2008 era il seguente: *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.* Il D.L. 4/2010 è stato poi abrogato dall'art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646.

⁹ Il testo precedente la riforma del 2005 era il seguente: *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.*

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo

¹⁰ V. art. 2, D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito in L. 6 aprile 2010, n. 52.

¹¹ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

NOTE:

Elementi essenziali: Cfr. art. precedente. Connotato precipuo di questa fattispecie è l'esercizio o la prospettazione della forza intimidatrice; taluna dottrina ritiene che occorra il ricorso al metodo mafioso, non bastando che il sodalizio sia composto di soggetti "mafiosi" (nell'accezione onnicomprensiva): sintomatici sono, al riguardo, anche la condizione di assoggettamento e l'ossequio all'omertà. Per questo reato, se il responsabile è sottoposto a misura di preven-

zione, è possibile l'arresto fuori della flagranza e la pena è aumentata in forza dell'art. 71 D.Lgs. n. 159/11: la circostanza è a effetto speciale, e dunque può incidere sulle note.

Arresto: sempre obbligatorio in flagranza (380, comma 2, lett. l-bis, c.p.p.: la cui statuizione va estesa alle aggravanti).

Fermo di indiziato di delitto: sempre consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite (anche fuori della condizione richiesta dall'art. 266, secondo periodo del comma 2, c.p.p., quanto al captatore informatico; con l'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 216/17; e art. 13 D.L. n. 152/91), con semplificazione delle condizioni.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis, lett. c, c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): quello iniziale è sempre lungo, essendo sempre imposto l'arresto in flagranza (407, lett. a, n. 1, c.p.p.); gli altri sono medi, tranne quelli di cui alla seconda ipotesi del comma 4 e quelli del comma 6 (atteso che l'aumento fa levitare il massimo della pena sempre oltre venti anni di reclusione), che sono lunghi; in ogni caso, i (solì) termini successivi all'emissione del decreto che dispone il giudizio sono sempre prolungati (407, lett. a, n. 1, c.p.p.).

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: vincolata (secondo descrizione del comma 3).

Svolgimento che lo perfeziona: azione.

Natura: permanente (la permanenza cessa nei confronti di chi faccia poi mancare il proprio apporto causale).

Prescrizione: in forza del comma 6 dell'art. 157, in relazione con il comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p., 30 anni per l'ipotesi di cui al 1º comma; 36 anni per l'ipotesi di cui al 2º comma; 40 anni per l'ipotesi di cui al 4º comma, prima parte; 52 anni per l'ipotesi di cui al 4º comma, seconda parte; i termini (previo aumento della metà: operazione che precede quella del raddoppio) sono raddoppiati nei casi di cui al sesto comma (fermo il termine massimo pari ad anni 60, stante il limite di cui all'art. 66). Con riguardo al delitto in esame, il comma 2 dell'art. 161 esclude limiti all'aut-

mento dei termini di prescrizione (in forza di interruzioni della stessa).

Penale accessoria: *incapacità di contrattare con la P.A.* (32-quater).

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *non configurabile nelle ipotesi di associazione e direzione; configurabilità controversa nelle ipotesi di promozione e organizzazione* (con prevalenza dell'indirizzo che ne nega la configurabilità).

Rapporti con altre figure: *cfr. art. 416* (anche per quanto inerisce ai rapporti con altre fattispecie); *è norma speciale rispetto all'art. 416* (orientamento più accreditato); *la prova del sodalizio può essere tratta pure dall'analisi del reato-fine* (n. 10/01); *circa l'associazione per il narcotrafico, è più corretto parlare di specialità reciproca; può concorrere con l'associazione segreta* (art. 1 L. n. 17/82), *con l'art. 513-bis, con i reati elettorali; l'associazione in esame ben può essere il reato presupposto della ricettazione e del riciclaggio; per il favoreggiamento, cfr. art. 378. Si tengano altresì presenti gli artt. 4 (e correlato richiamo all'art. 51-bis c.p.p.) e 77 D.Lgs. n. 159/11* (come integrato dalla legge n. 161/17), *in forza dei quali il fermo è consentito anche fuori dei limiti fissati dall'art. 384 c.p.p., per ogni delitto commesso avvalendosi del "metodo mafioso"* (sempre che per tal delitto sia ammesso almeno l'arresto facoltativo in flagranza, e sempre che sussista pericolo di fuga).

* Il 2º comma è ipotesi autonoma.

416-bis.1. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 connessi con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio¹.

¹ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 maggio 2023, n. 60.

² Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

NOTE:

Sono circostanze a effetto speciale e astrattamente riferibili a ogni tipo di reato. Il comma 2 regola la comparazione tra l'aggravante del comma 1 e eventuali attenuanti; il comma 3 prevede un'attenuante a effetto speciale; l'ultimo capoverso stabilisce la preminente valenza della pre detta attenuante.

Da parte le ordinarie inferenze conseguenti all'aumento del massimo editto (compresa quella che sancisce la procedibilità d'ufficio per alcune fattispecie: se ne dà conto nelle rispettive sedi), il comma 1 genera effetti aggiuntivi su vari istituti (e dunque sulle correlate note), in virtù di disposizioni speciali: in particolare, sul fermo (che è ammesso nei casi di cui artt. 4 e 77 D.Lgs. n. 159/11: in relazione con il comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p.); sulle intercettazioni, atteso che il delitto aggravato viene assunto al comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p. (con riverberi pure sull'uso

del captatore informatico; con l'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 216/17); *con riguardo alla competenza* (33-bis, lett. a, in relazione con l'art. 407, n. 3, c.p.p.); *con riferimento ai termini custodiali* (303, in relazione con l'art. 407, n. 3, c.p.p.); *sui termini di prescrizione, che (conformatisi ai correlativi massimi editoriali previamente aumentati) sono raddoppiati* (157, comma 6), giacché il delitto, così aggravato, rientra tra quelli mentovati dal comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p.; inoltre, sempre con riguardo ai delitti aggravati dalla circostanza in esame, il comma 2 dell'art. 161 esclude limiti all'aumento dei termini di prescrizione (in forza di interruzioni della stessa). La riforma attuata dalla legge n. 7/2020 ha previsto la possibilità delle intercettazioni per ogni delitto aggravato da questa circostanza. Si constati, peraltro, il marchiano (e già presente) disguido del periodare emergente dall'ultima parte del comma 2 della norma della legge speciale: la proposizione finale pare riferirsi all'attività criminosa, anziché all'intercettazione, atteso che tal relativa appositive (che avrebbe dovuto essere inserita dopo il sostanzioso "intercettazione") segue invece l'aggettivo "criminosa" e a esso si connette "linguisticamente" (lo si segnala sol perché si è al cospetto di altro vestigio della malgradita e nociva approssimazione nell'arte del legiferare).

L'attenuante del comma 3 può incidere, in pratica, sull'arresto, sui termini custodiali e con riguardo alla declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto; può altresì negare il fermo, ogni qualvolta riduca il massimo editoriale sotto il limite che ammette l'arresto facoltativo in flagranza (con conseguente difetto dell'aggiuntiva condizione richiesta dall'art. 77 D.Lgs. n. 159/11). Nessuna incidenza vanta sugli altri istituti. Si procede d'ufficio se v'è l'aggravante del comma 1.

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della

disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici^{1,2}.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 11-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, poi sostituito dall'art. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, successivamente modificato dall'art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrevano dal 3 agosto 2017), infine così sostituito dall'art. 1, L. 21 maggio 2019, n. 43.

Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: *La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.*

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: *Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

² V. artt. da 96 a 98 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

NOTE:

Elementi essenziali: *La riforma per mezzo della legge n. 43/19 ha ampliato le modalità di esecuzione del delitto. La nozione di altra utilità è abbastanza ampia, eppur sufficientemente defi-*

nita: vi rientrano anche quelle non strettamente economiche. Una parte della dottrina ritiene che, rispetto alla figura del concorso esterno nel delitto associativo, vi sia una sorta di sussidiarietà implicita. Per questo reato, se il responsabile è sottoposto a misura di prevenzione, è possibile l'arresto fuori della flagranza e la pena è aumentata in forza dell'art. 71 D.Lgs. n. 159/11: la circostanza è effetto speciale, e dunque può incidere sulle note.

Arresto: facultativo in flagranza (381 c.p.p.); peraltro, con riguardo al comma 3, la pena imporrebbe l'arresto in flagranza; nondimeno, sembra improprio parlare di flagranza quando l'azione si è completamente realizzata, e l'evento (elezione: che costituisce aggravante) si atteggi solo come post factum. Naturalmente, può sorgere querelle (circa la natura del delitto, e non solo con riferimento all'obbligatorietà dell'arresto), qualora alla promessa segua l'effettiva dazione (compreso il caso disegnato dal comma 3): per un parallelismo (operato il dovuto discernimen-*t*o), si rimette all'art. 644 (voce Natura).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite (quanto al captatore informativo, anche fuori della condizione richiesta dall'art. 266, secondo periodo del comma 2, c.p.p.: con l'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 216/17).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: prevista (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): commi 1 e 2, medi; comma 3, lunghi. Tali termini sono prolungati se ricorre la finalità di cui all'art. 407, n. 3, c.p.p.

Tipologia: comune; se interviene condanna in forza dell'aggravante del comma 3, è evidente che esecutore è la persona eletta.

Forma di esecuzione del reato: libera o vincolata (secondo rispettive modalità)

Svolgimento che lo perfeziona: evento (accettazione della promessa, anche nei casi di cui al comma 2).

Natura: istantaneo; cfr. tuttavia la voce Arresto.

Prescrizione: commi 1 e 2, 30 anni (157, comma 6; 51, comma 3-bis, c.p.p.); comma 3, 45 anni.

Con riguardo al delitto in esame, il comma 2 dell'art. 161 esclude limiti all'aumento dei termini di prescrizione (in forza di interruzioni della stessa).

Tentativo: configurabile (si tratta di indirizzo prevalente).

Rapporti con altre figure: in determinati casi, può prevalere il comma 3 dell'art. 416-bis, se il soggetto fa parte dell'associazione; può invece esservi concorso con i reati elettorali (linea prevalente: il tema, però, è dibattuto).

417. Misura di sicurezza. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti¹, è sempre ordinata una misura di sicurezza [215 comma 4; c.p. 1889, 248 comma 4]².

¹ Si tratta degli artt. 416 e 416-bis.

² Articolo così modificato dall'art. 5, L. 23 dicembre 1982, n. 936.

NOTE:

Si vedano anche l'art. 215, comma 4, e l'art. 31 legge n. 663/86.

418. Assistenza agli associati.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni^{1,2}.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente¹.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto³.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Il testo precedente la riforma del 2005 era il seguente: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.